

ORIGINALE



L.C. 26/24  
SENT. 105/24  
REP. 211/24

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da  
residente  
, rappresenta e difeso come da procura  
in atti dall'avv.

**CONCLUSIONI**

*"...Voglia l'On.le Tribunale adito, previo ogni incombe di rito e ogni provvedimento opportuno:*  
 *dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 270 D. Lgs 14/2019, nei termini proposti dalla ricorrente e validati dal Gestore della crisi;*  
 *nominare il Liquidatore, confermando l'incarico per economicità processuale, al Gestore già designato dall'OCC,*  
 *disporre che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;*  
 *ordinare la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata;*  
 *disporre idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, nei pubblici registri;*  
 *fixare i limiti di cui all'art. 268, comma 4, D. Lgs 14/2019 tenendo presente le esigenze mensili del ricorrente, meglio evidenziate nella relazione particolareggiata del Gestore".*

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 la ricorrente, nubile, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, il quale non ha consentito e non consente, tuttora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

#### La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

#### La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

#### L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di comparibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata a un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti<sup>1</sup>, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "disclosure" imposto dal citato art. 4 C.C.I.I.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti

<sup>1</sup> Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi

iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

La debitrice e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato, ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi (anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022), di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti (cfr. p. 9), delle visure e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I.

**I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente è una lavoratrice subordinata, non è mai stata titolare di partita IVA, e dal 18 gennaio 2023 è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

con un reddito medio annuo netto di € 25.021,50 e medio mensile di € 2.085,12 come da tabelle allegate al ricorso.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c.1 lett. c), 66 e 268 c.1 C.C.L.I. la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovrindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'assenza di beni immobili, con un unico bene mobile registrato di scarso valore e dell'inesistenza di crediti diversi da quelli futuri per stipendio, il quale, nello scenario alternativo dell'esecuzione individuale, non garantirebbe comunque un integrale soddisfacimento dei creditori.

Più specificatamente risulta che, con l'inclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 108.207,68 così come da tabella che segue.

-	€ 1.352,53
-	€ 2.000,00
-	€ 233,01
-	€ 3.519,00
-	€ 25.418,00
-	€ 56.721,00
-	€ 14.914,00
-	€ 4.050,14
per un TOTALE di	€ 108.207,68.

Il patrimonio della debitrice è invece costituito da:

1. inesistenza di beni immobili;
2. beni mobili registrati: la sig.ra risulta proprietaria di un'autovettura targata valutazione € 5.200,00;
- 3 conto corrente, del quale, tuttavia, non è attestata la giacenza aggiornata;
- 4 crediti futuri per stipendio: il Gestore della crisi ha verificato che la sig.ra è una lavoratrice subordinata e non è mai stata titolare di partita IVA, e dal 18 gennaio 2023 è dipendente, con contratto

a tempo indeterminato, di

con un reddito medio annuo netto di € 25.021,50 e medio mensile di € 2.085,12.

La ricorrente ha esposto che il suo nucleo familiare è composto da una sola persona con un fabbisogno mensile di € 1.650,00 così strutturato:

spese per il sostentamento (vitto, abbigliamento, calzature, ecc)	€ 600,00
spese mediche e sanitarie	€ 30,00
attività ludiche (cano in affido)	€ 100,00
trasporti	€ 120,00
comunicazioni (telefonia fissa e mobile – internet)	€ 50,00
condominio (acqua, en, elettrica, gas e canone di Locazione)	€ 750,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.650,00</b>

Il debitore ha indicato, quale importo da destinarsi alla procedura di liquidazione, la somma di € 350,00 mensili per quattro anni oltre e la messa a disposizione dell'unico bene mobile registrato, un'autovettura valutazione € 5.200,00 circa.

Dalla documentazione in atti e dalle stesse prospettazioni di parte ricorrente emerge che il reddito complessivo netto familiare ammonta a circa € 25.021,44 (€ 2.085,12 netti medio mensili circa)

Tali elementi dovranno essere tenuti in considerazione dal Giudice Delegato a cui compete, ex artt. 270 e 146 CCII, stabilire le somme da escludere dalla procedura.

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite, con un'unica osservazione e precisamente: " ... Dall'analisi del conto corrente personale (v. Allegato 18) emergono prelievi anomali che a parere dello scrivente non sono stati chiariti esaurientemente dalla istante".

Per tanto, il Collegio riunito in Camera di Consiglio convocava la ricorrente per chiarimenti sulle osservazioni dell'O.C.C., per il giorno 20.3.2024, udienza poi differita all'8 maggio 2024.

A detta udienza era presente il gestore della Crisi e la debitrice personalmente, insieme al suo difensore di fiducia, la quale chiariva i motivi dei prelievi anomali giustificandoli in tali termini:

"*Si ricorda la destinazione dei numerosi prelievi in contanti? R: L'intenzione era quella di aprire un'attività con mio fratello, si trattava di una rosticceria [...]. I finanziamenti per iniziare l'attività sono stati da me richiesti in quanto soggetto dipendente e finanziabile; quindi, i prelievi sono stati fatti per coprire le spese dell'attività ed in parte per pagare i finanziamenti".*

Il Collegio, tenuto conto che l'OCC non presentava osservazioni sul punto, riteneva plausibili dette giustificazioni.

La causa del sovraindebitamento è da ascrivere al licenziamento subito nel 2017 che l'ha costretta a cambiare lavoro con una decurtazione sullo stipendio di circa € 500,00 e alla decisione di aiutare il fratello nell'aprire un'attività commerciale (gastronomia di prodotti siciliani) che, purtroppo, anche a causa del Covid, entrò in crisi e chiude con debiti garantiti dalla ricorrente.

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della debitrice, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria anche alla luce dei chiarimenti resi in udienza.

#### **L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I. e il Gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dalla debitrice ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.L.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.L.,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

2) nomina Giudice Delegato per la procedura

3) nomina Liquidatore

4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.L.;

5) ordina alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al datore di lavoro della debitrice \_\_\_\_\_ di corrispondere al Liquidatore, sul conto della gestione, le somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.L., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) dispone che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, **CON URGENZA**, e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, procedendo a sopralluogo nell'immobile \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ costituente l'abitazione familiare e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatrici da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di \_\_\_\_\_ alla quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella Camera di consiglio del giorno 07.05.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

